COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 APRILE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CERAVOLO ed altri; DE MARIA ed altri: Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (213-960-*B*) 163

PRESIDENTE 163, 164, 166
SORGI, *Relatore* 163, 164
TANTALO 164
CATTANEO PETRINI GIANNINA 164
DE LORENZO 164
MANCINI, *Ministro della sanità* . . 164, 166

Votazione segreta:

PRESIDENTE 166

La seduta comincia alle 10,15.

BARTOLE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ceravolo ed altri; De Maria ed altri: Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali. (Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato). (213-960-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ceravolo, Perinelli, Di Piazza, Mezza Maria Vittoria, Alini e Usvardi; De Maria, De Pascalis, Sorgi, Romano e Montanti: « Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali », già approvata dalla nostra Commissione, nella seduta del 27 febbraio 1964 e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato, nella seduta del 14 aprile 1964.

Sulle modifiche introdotte dal Senato ha facoltà di riferire il Relatore, onorevole Sorgi.

SORGI, *Relatore*. Mi limiterò ad una elencazione delle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla nostra Commissione.

All'articolo 1, primo comma, alla elencazione delle categorie che cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età, sono stati aggiunti i farmacisti, per ovviare a quella che era stata una semplice dimenticanza da parte nostra.

All'articolo 2 il Senato ha inteso estendere il periodo di prova per gli assistenti e le ostetriche, portandolo da due a tre anni.

L'articolo 3, introdotto dal Senato, concerne le incompatibilità nei riguardi dell'esercizio della professione da parte dei sanitari ospedalieri, in modo da evitare che essi possano svolgere una forma di attività professionale esterna in concorrenza con gli interessi dell'ospedale oppure incompatibile con gli orari di servizio all'ospedale stesso. Nulla di particolare, in quanto l'articolo si richiama puramente e semplicemente a quanto disposto dall'articolo 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

L'articolo 4 non è stato modificato. È stato invece inserito un articolo 5, relativo alla fa-

coltà concessa alle amministrazioni ospedaliere di trasferire gli aiuti e gli assistenti da un reparto all'altro, quando si tratti di servizi affini.

Immutati sono rimasti gli articoli 6 e 7. L'ultimo comma dell'articolo 8 (che portava il numero 6 nel testo approvato dalla nostra Commissione) comporta invece una riduzione del periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato a coloro che prestino servizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneità in un precedente concorso. La riduzione di questo periodo è notevole; per i primari da cinque a tre anni, per gli aiuti da tre a due anni, per gli assistenti e le ostetriche da due a un anno.

Queste, in breve, le modifiche apportate dal Senato al provvedimento legislativo in oggetto.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dal Senato.

TANTALO. Pur non essendo contrario all'inserimento dell'articolo 5, approvato dal Senato, debbo rilevare che secondo me detto articolo sarebbe pleonastico. Tuttavia il fatto che la legge precisi che il trasferimento può avvenire ad « altri servizi affini » sembrerebbe escludere che sia in facoltà dell'amministrazione di trasferire aiuti ed assistenti da un reparto all'altro, indipendentemente dal fatto che si tratti di servizio affine.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anche se pleonastica la precisazione voluta dal Senato potrebbe rimanere per una maggiore intelligenza e per una più esatta interpretazione della legge.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Intendo porre in evidenza l'aspetto positivo che questo articolo aggiuntivo offre. Infatti esso consente alle amministrazioni ospedaliere il miglior utilizzo della specializzazione specifica del personale sanitario, in quanto, ad esempio, permette di evitare che l'assistente specializzato in ostetricia si trovi obbligato a prestare servizio di guardia ove più urgente è invece l'opera di un traumaturgo o di uno specialista in chirurgia generale.

DE LORENZO. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo perché in sostanza stabilisce con maggiore chiarezza che l'assistente possa essere trasferito da un reparto ad un altro, purché affine: l'assistente di medicina può essere trasferito in un reparto di neurologia, come l'assistente di chirurgia può essere trasferito in un reparto di ortopedia.

Tali trasferimenti sono ammessi anche dalla legge vigente, perché il concorso di assistente ospedaliero, allo stato attuale, è quale medico chirurgo (assistente medico-chirurgo). Pertanto con questo articolo aggiuntivo il trasferimento deve essere inteso per branche della stessa materia.

PRESIDENTE. Desidero chiarire che l'articolo 5 consente il trasferimento di aiuti e assistenti da un reparto all'altro, ma sempre nell'ambito di specialità affini.

Vorrei precisare, ancora, che la legge in discussione riguarda soltanto il personale sanitario degli ospedali in genere, ma non si applica certamente al personale sanitario degli ospedali dipendenti dagli enti mutualistici.

Vorrei precisare, infine, che la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 8 si riferisce anche a coloro che attualmente si trovano in una qualifica diversa da quella per la quale specificamente ottennero l'idoneità; ad esempio, se un aiuto ottenne l'idoneità per il posto di aiuto-chirurgo e, successivamente, venne trasferito e assegnato ad altro reparto come aiuto-neurochirurgo, questi potrà sempre beneficiare della norma. La disposizione, in sostanza, richiede, per essere ammessi al concorso, che gli aiuti abbiano conseguito l'idoneità per la qualifica di aiuto, gli assistenti per quella di assistente e così via.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modificazioni introdotte dal Senato.

SORGI, *Relatore*. Non ho altro da aggiungere a quanto detto in precedenza e invito i colleghi della Commissione a dare il loro consenso al provvedimento in discussione.

MANCINI, *Ministro della sanità*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari, i direttori di farmacia, i primari, gli aiuti e gli assistenti che abbiano superato il periodo di prova cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

Le ostetriche, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 60° anno di età ».

La XI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti, i

direttori di farmacia e i farmacisti, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

Le ostetriche, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 60° anno di età ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Il personale di cui all'articolo precedente acquista la stabilità dopo il periodo di prova di due anni, trascorso il quale il consiglio di amminstrazione, entro il termine massimo di due mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il provvedimento di dimissione deve essere motivato ».

La XI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Il personale di cui all'articolo precedente, tranne gli assistenti e le ostetriche, acquista la stabilità dopo il periodo di prova di due anni, trascorso il quale il consiglio di amministrazione, entro il termine massimo di due mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione. Per gli assistenti e le ostetriche il periodo di prova è di tre anni.

Il provvedimento di dimissione deve essere motivato ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La XI Commissione permanente del Senato ha inserito il seguente articolo 3:

« Le disposizioni di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono estese a tutto il personale sanitario ospedaliero. È comunque vietata ogni forma di esercizio professionale esterno in concorrenza con gli interessi dell'ospedale oppure incompatibile con gli orari di servizio stabiliti dall'amministrazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 4 (che, nel testo approvato dalla nostra Commissione, era l'articolo 3) non è stato modificato.

La XI Commissione permanente del Senato ha inserito il seguente articolo 5:

« A domanda o d'ufficio le amministrazioni ospedaliere hanno facoltà di trasferire ad altro servizio affine gli aiuti e gli assistenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli 6 e 7 (che, nel testo approvato dalla nostra Commissione, erano gli articoli 4 e 5) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

« I primari, gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che, all'entrata in vigore della presente legge, prestino servizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano in un pubblico concorso per titoli ed esami negli ospedali presso i quali prestano servizio o in altri di pari o superiore categoria, sono nominati in ruolo, nei limiti delle disponibilità degli organici, dopo aver superato un concorso loro riservato da svolgersi, entro un anno, a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.

Il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato di cui al comma precedente deve essere per i primari di almeno cinque anni, per gli aiuti di almeno tre anni, per gli assistenti e le ostetriche di almeno due anni ».

La XI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« I primari, gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che, all'entrata in vigore della presente legge, prestino servizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano in un pubblico concorso per titoli ed esami negli ospedali presso i quali prestano servizio o in altri di pari o superiore categoria, sono nominati in ruolo, nei limiti delle disponibilità degli organici, dopo aver superato un concorso loro riservato da svolgersi, entro un anno, a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.

Il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato di cui al comma precedente deve essere per i primari di almeno tre anni, per gli aiuti di almeno due anni, per gli assistenti e le ostetriche di almeno un anno ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

L'onorevole Sorgi ha presentato, anche a nome del collega Barberi, il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione Igiene e sanità della Camera, in sede di approvazione della proposta di legge " Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali "

invita il Governo,

in sede di applicazione della legge, a disporre norme precise che vietino ai medici ospedalieri l'esercizio professionale, in qualunque forma abituale o saltuaria, presso case di cura o cliniche private, che possa risolversi in forme di concorrenza per l'ospedale ».

È stato presentato un secondo ordine del giorno, a firma dell'onorevole Tantalo. Ne do lettura.

« La Commissione Igiene e sanità della Camera dei deputati, nell'approvare, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica, il disegno di legge " Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali " (213-960-*B*); constatato che con le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 8 del provvedimento un ristretto numero di aiuti non usufruiranno, per un brevissimo lasso di tempo, della possibilità di partecipare al concorso previsto dal predetto articolo,

invita il Governo

a precisare, nella emanazione delle circolari interpretative al riguardo, che ai fini del computo del periodo richiesto per la partecipazione ai concorsi interni — periodo da calcolare peraltro in base ai principî che regolano la materia nel campo del pubblico impiego — si tiene conto anche dei periodi di tempo in cui gli attuali aiuti idonei hanno, da assistenti, svolto mansioni proprie della qualifica superiore ».

MANCINI, *Ministro della sanità*. Il Governo è propenso a seguire in sede di applicazione della legge, i principî enunciati nei due ordini del giorno, alla cui approvazione si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Sorgi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Tantalo.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

CERAVOLO ed altri; DE MARIA ed altri: Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (213-960-*B*).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Balconi Marcella, Baldani Guerra, Barba, Bartole, Bemporad, Biagini, Buffone, Cappello, Cattaneo Petrini Giannina, Cortese Giuseppe, De Lorenzo, De Maria, De Pascalis, Di Mauro Ado Guido, Fada, Gennai Tonietti Erisia, Giorgi, Lattanzio, Messinetti, Monasterio, Pasqualicchio, Perinelli, Pierangeli, Romano, Sorgi, Spinelli, Tantalo, Urso, Usvardi, Zanti Tondi Carmen.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI